

n. 6/2019 del 27 marzo 2019

Alcune precisazioni sul Credito Formazione 4.0 - L'IVA sulle somme risarcitorie - La fatturazione elettronica per i fisioterapisti - Pubblicato il nuovo modello RLI - Le ultime modifiche al 730/2019 - Quando procedere alla chiusura della partita IVA in caso di decesso del contribuente - Responsabilità di blogger e internet provider

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul credito formazione 4.0 e sul corretto trattamento IVA delle somme corrisposte a titolo risarcitorio nell'ambito del recupero crediti, i fisioterapisti e la fatturazione elettronica, approvato il nuovo modello per la richiesta di registrazione di contratti di locazione di immobili, l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche al modello 730/2019 e ha affrontato il tema degli obblighi in materia di IVA in capo agli eredi nel caso di contribuente deceduto professionista, la Corte di Cassazione con tre sentenze ravvicinate è tornata a discutere di responsabilità degli operatori della rete: questi i principali argomenti trattati nella Circolare

Soggetti interessati

IMPRESE	PROFESSIONISTI	PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Credito form azione 4.0 anno 2018: il deposito telematico del contratto collettivo è obbligatorio ma non incide sulla data di partenza per il calcolo dei costi ammissibili - Non si applica l'IVA per le somme corrisposte a titolo risarcitorio - Il gestore del blog non è un internet service provider, ma entrambi possono essere responsabili se non rimuovono i contenuti illeciti di cui hanno conoscenza 	<ul style="list-style-type: none"> - La fatturazione elettronica per i fisioterapisti nel 2019 - Deniti i tempi per la chiusura della partita iva in caso di decesso del contribuente - Il gestore del blog non è un internet service provider, ma entrambi possono essere responsabili se non rimuovono i contenuti illeciti di cui hanno conoscenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicato il modello RLI completo di istruzioni - Nelle modifiche al 730/2019 recepite le novità per i residenti a Campione d'Italia - Deniti i tempi per la chiusura della partita iva in caso di decesso del contribuente

SOMMARIO

1. CREDITO FORMAZIONE 4.0 ANNO 2018: IL DEPOSITO TELEMATICO DEL CONTRATTO COLLETTIVO E' OBBLIGATORIO MA NON INCIDE SULLA DATA DI PARTENZA PER IL CALCOLO DEI COSTI AMMISSIBILI
2. NON SI APPLICA L'IVA PER LE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO RISARCITORIO
3. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FISIOTERAPISTI NEL 2019
4. PUBBLICATO IL MODELLO RLI COMPLETO DI ISTRUZIONI
5. NELLE MODIFICHE AL 730/2019 RECEPITE LE NOVITA' PER I RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA
6. DEFINITI I TEMPI PER LA CHIUSURA DELLA PARTITA IVA IN CASO DI DECESSO DEL CONTRIBUENTE
7. IL GESTORE DEL BLOG NON E' UN INTERNET SERVICE PROVIDER, MA ENTRAMBI POSSONO ESSERE RESPONSABILI SE NON RIMUOVONO I CONTENUTI ILLECITI DI CUI HANNO CONOSCENZA

1. CREDITO FORMAZIONE 4.0 ANNO 2018: IL DEPOSITO TELEMATICO DEL CONTRATTO COLLETTIVO E' OBBLIGATORIO MA NON INCIDE SULLA DATA DI PARTENZA PER IL CALCOLO DEI COSTI AMMISSIBILI

Una società ha presentato la seguente istanza di interpello:

nel corso del 2018 la società istante ha svolto attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie così come previsto dal Piano Industria 4.0, e su tali spese ha intenzione di accedere al credito d'imposta per la formazione, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e confermata per le spese sostenute al 31 dicembre 2018, con alcune modifiche, dalla Legge di Bilancio 2019. L'attività di formazione, così come previsto dalla Legge, è stata disciplinata nel contratto collettivo aziendale, depositato, presso l'Ispettorato del Lavoro competente. La società, infine, ha prodotto apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e consegnata a ciascun dipendente con l'attestazione dell'attività svolta (vedi Allegato A legge 205/2017). Avendo rispettato le indicazioni fornite dal legislatore, i dubbi della società sono legati al corretto periodo di determinazione del credito di formazione 4.0: il costo aziendale sostenuto

dall'impresa per lo svolgimento delle attività formative ammissibili si può assumere sin dall'inizio del 2018 oppure dalla data di avvenuto deposito telematico del contratto collettivo nazionale presso il competente Ispettorato del Lavoro?

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta 79, ha chiarito che l'aver depositato il CCN entro il 31 dicembre 2018 è condizione obbligatoria per aver diritto al credito ma non indice " *sull'individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione*".

Pertanto, il credito d'imposta formazione 4.0 potrà essere calcolato su tutte le spese ammissibili sostenute nel 2018, anche in data antecedente all'avvenuto deposito del contratto collettivo presso il competente Ispettorato. (vedi Circolare MISE 412088).

2. NON SI APPLICA L'IVA PER LE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO RISARCITORIO

Il tema affrontato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n.74 riguarda il corretto trattamento IVA sulle somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio nell'ambito di un'attività di recupero crediti.

La Società istante ha affidato alla società Beta l'incarico per un recupero credito considerato di complessa esigibilità.

La società Beta, conclusa l'attività con esito positivo, ha emesso alla società istante una fattura per il corrispettivo pattuito in sede contrattuale e per il recupero delle spese sostenute per l'espletamento delle attività: entrambi gli importi sono stati assoggettati ad Iva con aliquota ordinaria.

La società istante ha ricevuto dal debitore una cifra che comprende:

- › il credito originario;
- › gli interessi moratori;
- › le spese per il recupero del credito

Incassata la cifra, la società istante emette fattura ex art. 15 DPR 633/72 (Iva esclusa) alla società Beta per l'importo eccedente il credito originario (interessi + spese); sulla base del documento emesso ha richiesto conferma all'amministrazione tributaria sulla correttezza del comportamento adottato.

Risposta Agenzia delle Entrate

Tenuto conto che il debitore della società istante ha violato gli obblighi contrattuali, l'Agenzia delle Entrate ritiene corretto applicare quanto indicato dalla Risoluzione n. 64/E/2014, ove si

precisa che " *le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni , ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo*".

Il comportamento adottato dalla società istante è, dunque, corretto: gli interessi e le spese sono importi con "natura risarcitoria" e per tale motivo, nel caso esaminato, si considerano esclusi dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72.

3. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FISIOTERAPISTI NEL 2019

Un fisioterapista abilitato all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista al contempo titolare (ditta individuale) di un ambulatorio fisioterapico - autorizzato all'esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche diretto da un apposito direttore sanitario ha posto i seguenti quesiti in tema di fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie dello studio fisioterapico:

può essere considerato come struttura accreditata per l'erogazione di servizi sanitari e quindi esonerato dall'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le prestazioni "mediche" prestate, comprensive quelle di massofisioterapia?

ovvero, comporti l'obbligo della fatturazione elettronica relativamente alle prestazioni di fisioterapia» e, in questo caso, se le prestazioni mediche svolte da medici chirurghi (ad esempio, ecografo) e fatturate dallo studio, andranno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria per la compilazione del Modello 730 precompilato, e di conseguenza non fatturate elettronicamente.

Per la risposta al primo quesito l'Agenzia delle Entrate ribadisce che per il 2019 le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via Sdl, mentre " *qualora, nell'erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all'utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino (cfr. l'articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via Sdl .* "

4. PUBBLICATO IL MODELLO RLI COMPLETO DI ISTRUZIONI

Con Provvedimento n. 64442/2019 è stato approvato il nuovo modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il modello è composto da 5 quadri:

quadro A: dati generali;

quadro B: parti del contratto;

quadro C: dati degli immobili;

quadro D: locazione ad uso abitativo ed opzione/revoca cedolare

secca; quadro E: locazione con canoni differenti per una o più annualità

"Il modello RLI deve essere utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca."

Il Provvedimento ha stabilito che tale modello può essere utilizzato anche per i seguenti adempimenti:

- › comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- › opzione per il regime della cedolare secca anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018);
- › contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli PAC";
- › registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
- › registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato; ravvedimento operoso;
- › gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
- › registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile principale.

Il Modello RLI può essere presentato:

- › con modalità telematica;
- › presso tutti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica)

Il Modello RLI deve essere presentato unitamente alla copia del contratto sottoscritto (allegato del modello), con eccezione dei seguenti casi:

- › numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre;
- › una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
- › tutti gli immobili censiti con attribuzione di rendita;
- › contratto contenente esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprendente ulteriori pattuizioni;
- › contratto stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

5. NELLE MODIFICHE AL 730/2019 RECEPITE LE NOVITÀ PER I RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA

Con provvedimento direttoriale del 19 marzo 2019, prot. n. 64377/2019, l'Agenzia delle entrate ha approvato alcune modifiche al modello 730/2019 ed alle relative istruzioni, già approvati con provvedimento del 15 gennaio 2019.

Oltre che per correggere alcuni "refusi di stampa", l'intervento si è reso necessario al fine di recepire nel modello dichiarativo le novità introdotte dal collegato fiscale alla Legge di Bilancio per il 2019 (D.L. n. 119/2018) in riferimento al regime fiscale dei redditi prodotti nel comune di Campione d'Italia.

L'art. 25-octies del citato D.L. n. 119/2018, nell'ambito di una serie di misure, non solo fiscali, volte al rilancio di Campione d'Italia, ha difatti riscritto pressoché integralmente l'art. 188-bis del TUIR, che già prevedeva un regime fiscale di favore per le persone fisiche residenti in tale comune.

Per effetto dell'intervento operato dal legislatore è stato previsto un trattamento differenziato per i redditi d'impresa rispetto agli altri redditi soggetti ad Irpef; è rimasto peraltro immutato il perimetro soggettivo di applicazione della norma, che interessa:

- › le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;
- › le persone fisiche già residenti in tale comune ed attualmente residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica, con iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di Campione d'Italia.

5.1 Regime fiscale previgente

Sino al periodo d'imposta 2017 l'agevolazione riguardava i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi e consisteva nel fatto che tali redditi dovevano essere computati in euro sulla base del tasso di cambio da utilizzare per i redditi prodotti in valuta estera (ai sensi dell'art. 9, comma 2, del TUIR), ridotto forfetariamente del 30%.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate la riduzione forfetaria del cambio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 632, della L. n. 147/2013, doveva poi essere annualmente maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro (fermo restando che la riduzione forfetaria non poteva comunque scendere sotto il 20%).

5.2 Le nuove disposizioni in vigore dal periodo d'imposta 2018

Nella vigente versione dell'art. 188-bis, primo comma, del TUIR, l'agevolazione consistente nella riduzione forfetaria del cambio viene mantenuta ma solo per i redditi diversi da quelli d'impresa.

I redditi di lavoro autonomo rientrano invece nel beneficio ma solo per i professionisti con studi nel comune di Campione d'Italia.

La grande novità è rappresentata dal fatto che il legislatore ha soppresso il limite dei 200.00 franchi svizzeri; di conseguenza l'agevolazione è stata resa applicabile all'intero ammontare dei redditi conseguiti dal contribuente, purché si tratti ovviamente di redditi rientranti nel nuovo perimetro oggettivo di applicazione del beneficio fiscale.

Rimane invece in vigore l'adeguamento annuale della riduzione forfetaria in funzione dello scostamento medio registrato nel cambio tra euro e franco svizzero.

Si ricorda che...	Per il periodo d'imposta 2018 l'Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2019 (adottato su parere conforme della Banca d'Italia), ha determinato nella misura del 30% la riduzione forfetaria del cambio di cui all'art. 188-bis, primo comma, del TUIR, a fronte del 28,02% previsto per i redditi 2017. Per effetto delle modifiche apportate all'art. 1, comma 632, della L. n. 147/2013, la riduzione forfetaria dal 2018 non può difatti scendere al di sotto del 30%.
-------------------	--

Nel nuovo articolo 188-bis del TUIR è stata prevista una disciplina ad hoc per i redditi d'impresa (comma 2), che riguarda i redditi realizzati da:

- › imprese individuali,
- › società di persone,

› società ed enti soggetti ad IRES,

iscritti alla Camera di commercio di Como ed aventi la sede sociale operativa, ovvero un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia.

<p>Si ricorda che...</p>	<p>Anche tali redditi dal 2018 prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d'Italia sono computati in euro in base al cambio di cui all'art. 9, comma 2, del TUIR, ridotto forfetariamente del 30%, ma in questo caso senza alcun tipo di adeguamento annuale in funzione dell'andamento del tasso di cambio tra euro e franco svizzero.</p> <p>Ai fini dell'applicazione di tale beneficio scale le imprese che svolgono attività anche al di fuori del comune di Campione d'Italia devono tenere apposita contabilità separata, tenendo conto che, per espressa previsione di legge, "... le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi".</p>
--------------------------	--

Altra novità di assoluto rilievo è poi contenuta nel comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR, laddove il legislatore ha stabilito che per i residenti di Campione d'Italia i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri a norma dei commi 1 e 2, con un abbattimento minimo pari a 26.000 euro.

A fronte di tale nuova previsione non è stata confermata la cd. "franchigia Irpef" di 6.700 euro prevista per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dall'art. 188-

bis, comma 3-bis, del TUIR nella versione previgente le modifiche apportate dal D.L. n. 119/2018.

Per rendere possibile la gestione dell'agevolazione all'interno del modello dichiarativo è stato previsto un quadro aggiuntivo, il "quadro L - ulteriori dati", rispetto ai quali il contribuente deve indicare:

in colonna 1 il codice identificativo dei redditi prodotti in euro, già indicati negli altri quadri della dichiarazione (A, B, C e D), per i quali intende fruire dell'agevolazione;

in colonna 2, l'ammontare di detti redditi.

QUADRO L - Ulteriori dati		
LT	CODICE	IMPORTO
1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA	00

Codice	Tipologia di reddito
1	Redditi dominicali
2	Redditi agrari
3	Redditi da fabbricati
4	Redditi da lavoro dipendente e assimilati
5	Redditi da pensione
6	Redditi diversi di cui al quadro D

6. DEFINITI I TEMPI PER LA CHIUSURA DELLA PARTITA IVA IN CASO DI DECESSO DEL CONTRIBUENTE

Con la Risoluzione n. 34/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema degli obblighi in capo agli eredi di un contribuente in materia di Imposta sul Valore Aggiunto nel caso in cui il contribuente sia deceduto, in qualità di professionista:

- › non abbia incassato, prima del decesso, onorari relativi a fatture emesse con IVA ma ad esigibilità differita in quanto emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- › abbia eseguito prima del decesso delle attività che, seppur terminate, debbono ancora essere fatturate

Sulla base di quanto indicato nei precedenti punti, gli eredi del professionista hanno richiesto, tramite interpello, se fosse possibile derogare a quanto stabilito dall'art. 35 del DPR 633/72 che dispone l'obbligo di chiusura della partita iva del contribuente deceduto da parte degli eredi entro sei mesi dalla sua morte.

L'Agenzia delle Entrate ha dato esito positivo condividendo, dunque, la posizione degli eredi, tenuto conto che "in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella".

Appare opportuno sottolineare che può esistere per gli eredi un'altra strada: la possibilità da un lato di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal defunto e dall'altro di versare l'iva differita sulle fatture ancora da incassare per poter chiudere la partita Iva rispettando i tempi previsti dall'art. 35 del DPR 633/72.

7. IL GESTORE DEL BLOG NON E' UN INTERNET SERVICE PROVIDER, MA ENTRAMBI POSSONO ESSERE RESPONSABILI SE NON RIMUOVONO I CONTENUTI ILLECITI DI CUI HANNO CONOSCENZA

La Corte di Cassazione con tre sentenze ravvicinate è tornata a discutere di responsabilità degli operatori della rete. Nello specifico, ha precisato l'estensione della responsabilità del blogger e dell'internet service provider che svolge attività di caching negli illeciti perpetrati da terzi a mezzo dei canali web da loro gestiti.

Con la sentenza n. 12546/2019, la Cassazione, intervenendo sulla responsabilità del gestore di un blog in un caso di diffamazione, ha sottolineato con un'approfondita argomentazione che sostanzialmente ripercorre le ultime pronunce della stessa Corte di legittimità e quelle della giurisprudenza dell'Unione, la diversità tra internet provider e amministratori di blog. La Cassazione precisa che gli amministratori dei blog non possono essere qualificati come fornitori di servizi internet ai sensi della direttiva n. 31 del 2000, pertanto ad essi non possono applicarsi le esenzioni di cui all'art. 15 della stessa direttiva 31/2000 previste invece per gli ISP, secondo cui i provider non hanno un obbligo generale di sorveglianza; i blogger, non forniscono alcun servizio, ma si limitano a mettere a disposizione degli utenti una mera piattaforma con la quale consentono agli stessi di interagire mediante la pubblicazione di contenuti e commenti su vari temi proposti dal blog. Nel blog possono intervenire anche soggetti terzi, che possono rimanere anonimi, ad ogni modo, il gestore del blog, sebbene non possa essere qualificato come prestatore di servizi nella società dell'informazione, al pari di questi, non può essere ritenuto personalmente responsabile per tutto quanto scritto sul proprio sito anche da altri soggetti, ragionando a contrario si finirebbe per estendere a dismisura il suo dovere di vigilanza, provocando un eccessivo onere a carico dello stesso. Se però il blog viene dotato di alcuni filtri nella pubblicazione dei contenuti, per

scongiorare conseguenze negative, è come se il gestore agisce da moderatore e, in tal caso, è tenuto a controllare ed approvare i commenti prima che questi siano pubblicati. Il blogger comunque in via generale non ha un obbligo di controllo preventivo su quanto accade sul suo blog, ma quando ha conoscenza di una violazione di diritti perpetrata a mezzo del proprio sito o comunque dell'offensività del post pubblicato dal terzo, deve intervenire prontamente a rimuovere il contenuto, se quindi si attiva sollecitamente, non può ritenersi responsabile dell'illecito

perpetrato da terzi a mezzo del proprio sito/pagina web.

Su questo punto, si è espressa anche la Corte Europea dei Diritti Umani con sentenza del 9 marzo 2017 (sul caso Pihl vs. Svezia) chiarendo i limiti della responsabilità dei gestori di siti e blog per i commenti degli utenti che abbiano contenuto diffamatorio. In quell'occasione, la Corte precisò che i blogger non hanno alcun obbligo di controllo preventivo su quanto viene pubblicato sul loro diario e pertanto non possono essere ritenuti automaticamente responsabili per i contenuti che transitano sul loro blog, ma sono tenuti comunque ad eliminare il post o il contenuto una volta avutane conoscenza; solo qualora non intervengano tempestivamente in tal senso, possono essere ritenuti responsabili di concorso nell'illecito effettuato a mezzo del loro blog. In altri termini, il blogger può rispondere dei contenuti illeciti pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente.

Il blogger pertanto non potendo il mezzo di comunicazione da lui gestito - blog - essere equiparato alle testate giornalistiche che godono delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa, possono subire il sequestro preventivo del blog da parte dell'autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora"; inoltre, l'autorità giudiziaria può imporre al gestore, anche in via d'urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato (Sez. Cass. Sez. Unite, n. 31022 del 29/01/2015).

Il gestore del sito che viene a conoscenza del fatto che sono stati pubblicati da terzi contenuti illeciti o denigratori sul suo sito, se non si attiva provvidenzialmente a rimuoverli, finisce per farli propri e quindi per porre in essere ulteriori condotte illecite, che si sostanziano nell'aver permesso, proprio utilizzando il suo diario, l'ulteriore propagazione degli stessi contenuti.

Sin qui quindi la Corte di Cassazione si è espressa sul ruolo del blogger nella società dell'informazione, chiarendo che non può equipararsi ad un ISP e tracciando i confini della sua responsabilità in relazione a quanto viene pubblicato da terzi a mezzo del suo diario; con le sentenze nn. 7708 e 7709, invece i giudici di legittimità si sono pronunciati sulla responsabilità dei fornitori dei servizi nella società dell'informazione (Internet Service Provider) quando svolgono attività di caching, in un caso di violazione di diritti d'autore perpetrato attraverso la pubblicazione di contenuti protetti sulla rete Internet. Nel caso specifico, la società titolare dei diritti aveva citato in giudizio un provider reo di aver diffuso sul proprio "portale video" filmati tratti da vari programmi televisivi in titolarità dell'attrice, immessi da soggetti terzi sui canali dello stesso provider. In primo grado, il Tribunale aveva

accolto le richieste di risarcimento avanzate dalla società contro il provider, ma la Corte d'Appello si era invece pronunciata in senso contrario e dunque in favore di quest'ultimo, ritenendo che, quale mero prestatore di servizi di ospitalità di dati, questi non dovesse rispondere delle violazioni eventualmente commesse dai soggetti richiedenti i servizi in danno dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore, in quanto mero intermediario che, senza proporre altri servizi di trattamento dati, fornisce ai propri clienti il semplice accesso a siti. La Corte di Cassazione, investita del ricorso da parte della società titolare dei diritti d'autore, lo ha respinto, spiegando che se il prestatore dei servizi della società dell'informazione non interviene a modificare le informazioni, ma si limita a svolgere la funzione di mero motore di ricerca consistente nel «cercare e organizzare in un elenco i siti pertinenti ai criteri di ricerca indicati dall'utente interrogante fornendo i link che consentono la connessione con ciascuno di essi e se ai fini di tale attività esegue una copia di ogni sito che viene memorizzata temporaneamente in una cache, al fine di fornire per le chiavi di ricerca più frequentemente utilizzate i risultati della ricerca stessa in tempi rapidi, considerando che tale "memorizzazione automatica, intermedia e temporanea" delle informazioni viene svolta "al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltrare ai destinatari a loro richiesta", la prestazione di tale fornitore rientra nell'ambito dell'attività di caching come descritta dall'art. 15 d.lgs. 70/2003 che ricalca l'art. 13 della direttiva 2000/31/CE e questo anche quando tale soggetto fornisce altri strumenti come l'embedding o il suggest search (ovvero i suggerimenti sull'istant). Pertanto, in una situazione di tal fatta, il prestatore non trascende la posizione di neutralità in cui si trova.

La Corte di Cassazione, dunque, partendo dal disposto di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 70/2003, ha riepilogato i fondamenti in base ai quali il fornitore del servizio di caching non può essere considerato responsabile per i contenuti immessi da terzi sulla rete internet a mezzo dei suoi canali, ovvero:

- › se non modifica le informazioni;
- › se omette di rendere disponibili al pubblico nella memoria cache delle informazioni che invece non sono tali nel sito di provenienza;
- › se si conforma alle norme di aggiornamento delle informazioni, secondo le regole del settore;
- › se non interferisce con l'uso lecito di tecnologia riconosciuta ed utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
- › se agisce prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione, provvedendo, dunque, a cancellare i documenti dal medesimo archiviati in memoria, qualora essi siano stati rimossi dal sito di provenienza, l'accesso sia stato disabilitato ad opera del titolare, o sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale o amministrativo ad ordinare tale rimozione o disabilitazione.

Nella sua pronuncia, la Corte rammenta inoltre i considerando della direttiva 2000/31/CE, in base ai quali il prestatore del servizio beneficia delle deroghe di responsabilità quando "non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa" e "non modifichi l'informazione che trasmette" ed altresì non "deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti", vale a dire non metta in atto un concorso attivo nell'illecito. Tutto questo consente di delineare una netta distinzione e un profilo di responsabilità inferiore nel mero caching rispetto al servizio fornito dall'hosting provider, restando inteso che anche in capo al fornitore del servizio di caching può sorgere un profilo di responsabilità quando questi non interviene ad eliminare i contenuti illeciti se tale ordine gli viene impartito da un'autorità amministrativa o giurisdizionale, in base al disposto di cui all'art. 15 secondo comma del d.lgs. n. 70/2003.